

Giornale di Sicilia 11 Marzo 2009

I giudici sul sindaco assolto: clientele e favori, non mafia

PALERMO. Vai a capire qual è il confine tra favori di paese e deferenza nei confronti dell'associazione mafiosa, tra il «costante e continuativo contributo» a Cosa nostra e il semplice «malcostume politico_amministrativo, connotato dal prevalente, se non esclusivo, interesse alla spartizione di qualsiasi risorsa pubblica», ma anche «da un perverso meccanismo di favoritismo e di clientelismo». Vaia capire se il sindaco agevola il compaesano o il capomafia, se il conoscente, l'amico o l'amico degli amici: e non sempre, in contesti del genere, è facile distinguere, ha stabilito la seconda sezione del tribunale di Palermo.

Il collegio presieduto da Bruno Fascianti, il 4 novembre scorso, scagionò, anche se con il beneficio del dubbio, l'ex sindaco di Roccamena Salvatore Giuseppe Gambino, imputato di concorso in associazione mafiosa e rimasto in carcere da gennaio 2006 fino al giorno della sentenza. Il capomafia del paese, Bartolomeo Cascio, ebbe otto anni, in continuazione con una precedente sentenza (ed è tornato in libertà pure lui), mentre il terzo imputato, Mario Cosentino, che rispondeva solo di danneggiamento aggravato, fu anch'egli assolto.

Il tribunale ha depositato i motivi della sentenza, scritta dal giudice Cristina Russo: «Il collegio è consapevole del rischio che l'individuazione di zone grigie consenta che condotte di grave allarme sociale restino immuni da sanzioni. Ma è ugualmente consapevole che le regole di legalità del processo, che sono fondamentali nello stato di diritto, non vadano compromesse in alcun modo».

Il pm Francesco Del Bene sta studiando il ricorso in appello, analizzando quelle che ritiene contraddizioni della sentenza. Salvatore Gambino (difeso dagli avvocati Enrico Sanseverino, Francesca Fucaloro e Salvino Caputo), secondo l'accusa, prima da vice e poi da sindaco avrebbe consentito alla famiglia mafiosa del paese «la gestione e il controllo di attività economiche». «La pur abnorme commistione di interessi pubblici e privati — prosegue la sentenza — che connota un esercizio deviato delle pubbliche funzioni» non sempre fa sì che «la qualità di associato mafioso del soggetto agevolato rivesta un ruolo decisivo».

Non basta dunque il malcostume, in un contesto come quello di un piccolo paese: «La degradazione dell'etica pubblica — scrive il giudice Russo — nella specifica realtà di una piccola comunità di provincia, si caratterizza per le particolari relazioni personali, dal momento che l'abituale frequentazione nei luoghi comuni di incontro determina conoscenza allargata e crea rapporti che comunque prescindono dalle specifiche posizioni individuali».

I giudici mettono in guardia dalla «iniquità» di «una indiscriminata valutazione negativa in danno degli appartenenti a una comunità, per il solo fatto che "conoscono" il mafioso con

cui "devono" convivere, che passivamente accettano (o subiscono) nella realtà cittadina e però non ne condividono metodi e modalità di realizzazione dei profitti». Il sindaco che divide le risorse pubbliche fra tutti, mafiosi compresi, fa «perdere significato» a questo comportamento, considerato anche che spesso il pubblico amministratore beneficia i propri parenti. E anche episodi di rilievo, come l'assegnazione di una cava confiscata, in astratto dimostrano il favoritismo del singolo: «Ma al tempo stesso» l'atteggiamento «si connota di contorni non più nettamente definibili, ove lo si collochi in una realtà di piccola comunità locale dove il presunto mafioso è comunque un compaesano con il quale si dividono conoscenze e frequentazioni».

Riccardo Arena

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS